



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Campania

La Sezione Regionale di Controllo per la Campania, composta dai Magistrati:

Dott.	Alfredo Grasselli	Presidente
Dott.ssa	Ilaria Cirillo	Primo Referendario
Dott.ssa	Concetta Ilaria Ammendola	Referendario (relatore)

nella camera di consiglio dell'11.12.2025

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la deliberazione n. 100/2025/INPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2025;

VISTO il decreto n. 2/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi convocati con riferimento all'attività consultiva;

VISTO il decreto n. 28/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha ripartito le funzioni di competenza tra i Magistrati assegnati alla Sezione regionale di controllo per la Campania;

VISTA la nota, acquisita in data 12/11/2025 al prot. n. 8780, con la quale il *commissario ad acta* nominato per l'esecuzione della sentenza Tar Napoli n. 3221/2021 (*recte*: n. 3212/2021), ha chiesto un parere a questa Sezione, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore del giorno 02.12.2025;
VISTA l'ordinanza n. 163 del 2025, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;
UDITO il relatore, Referendario Concetta Ilaria Ammendola;

FATTO

Con la nota indicata in epigrafe, il funzionario del Provveditorato OO.PP.- Ufficio di Salerno, dichiarandosi *commissario ad acta*, in virtù di provvedimento 02015144 del 17.01.2022 emesso dal Prefetto di Napoli, per l'esecuzione della sentenza del Tar Campania n. 3221/2021, (*recte*: n. 3212/2021), ha formulato richiesta di parere ai sensi dell'art. 7 co. 8 l. 131/2003. Relativamente alla predetta esecuzione, ha affermato che *"Ai fini dell'acquisizione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla Convenzione di area a scopo edificatorio situata in località "Pigna" del Comune di Giugliano in Campania di proprietà della coop. "G.B. CASA a r.l." e soc. "GAVIM IMMOBILIARE s.r.l." registrata a Napoli Atti Privati il 24/09/1987 che, all'art. 9 3° periodo prevede "A collaudo approvato le opere saranno consegnate al comune". Pertanto, per l'acquisizione delle aree di urbanizzazione primaria, occorre il collaudo delle opere ed a tale proposito ha invitato il RUP a rendere disponibile il progetto esecutivo, la relazione sul conto finale delle opere e tutti gli atti amministrativi necessari per il collaudo tecnico amministrativo. La documentazione però non è stata ritrovata. Il collaudatore ha comunicato che per l'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo, inerente l'acquisizione delle opere di urbanizzazione primaria, è necessario redigere uno stato di consistenza delle opere realizzate"*. Il richiedente evidenzia che il medesimo Tribunale amministrativo è intervenuto con ulteriori due ordinanze, (n. 4353/2025 e n. 6819/2025), con cui ha autorizzato il commissario alla nomina di professionisti ritenuti necessari alla redazione dello stato di consistenza e ha autorizzato il pagamento dei medesimi professionisti *"con previsione a carico del comune, che poi recupererà le somme successivamente"*.

Tanto premesso, nella qualità predetta, formula il seguente quesito: *"Il pagamento dei professionisti, per la redazione dello stato di consistenza, è una spesa necessaria per l'acquisizione delle opere di urbanizzazione come da sentenza del TAR NA n. 3221/2021; per l'affidamento degli incarichi bisogna avere copertura economica con impegno di spesa; tale*

spesa, in quanto derivante da sentenza esecutiva, può essere impegnata nell'ambito dei debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi della lett. a) del c. 1 dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 pur non essendosi formato ancora il debito, perché il pagamento avverrà dopo la consegna dello stato di consistenza?

DIRITTO

In ordine ai requisiti di ammissibilità soggettiva, l'art. 7 co. 8 della legge 131/2003, recante legittimazione a carattere tassativo, prevede l'azionabilità della funzione consultiva da parte di Regioni, Province, Comuni e Città metropolitane.

Il carattere tassativo dell'elencazione degli enti legittimati a formulare le richieste di parere, derivante dalla natura speciale di tale funzione rispetto all'ordinaria sfera di competenze intestate alla Corte dei conti, è stato riconosciuto e ribadito dalla Sezione delle autonomie, con l'atto del 27 aprile 2004 contenente indirizzi e criteri per l'esercizio dell'attività consultiva di cui all'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e, successivamente, con la delibera 17 dicembre 2007, n. 13.

Pertanto, le istanze devono provenire dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e possono essere formulate, di norma, tramite il Consiglio delle Autonomie Locali (CAL). La mancata operatività del CAL, pacificamente, non è considerata un ostacolo sotto il profilo dell'ammissibilità soggettiva, dovendo tuttavia in ogni caso l'istanza provenire dal rappresentante legale dell'ente. Ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 267/2000, la rappresentanza legale del comune spetta al sindaco.

Coerentemente sono state ritenute non ammissibili le istanze di parere provenienti da segretari comunali (Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige, n. 8/2013), dai consiglieri comunali, dal collegio dei revisori o ancora dal responsabile di un settore dell'ente locale (*ex multis* Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio, 133/2015 e Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Campania, n. 287/2016, n. 190/2014).

Il Collegio ritiene parimenti inammissibile sotto il profilo soggettivo l'istanza di parere proveniente dal *commissario ad acta* nominato per l'esecuzione di una sentenza. Il commissario ad acta è oggi pacificamente qualificato come ausiliario del giudice e la relativa attività sussunta nell'ambito dell'esercizio della giurisdizione. Ed infatti,

l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha desunto dalla formula degli artt. 21, 34, comma 1, lett. e), 114, comma 4, lett. d), 117, comma 3 e 59 c.p.a. la natura del *commissario ad acta* quale ausiliario del giudice amministrativo ed il cui *agere*, sotto il profilo degli effetti, si imputa alla sfera giuridica dell'amministrazione, non già perché sia organo di essa, bensì *"per derivazione dalla decisione del giudice"*. Questi, infatti, non ha il compito di *"esercitare poteri amministrativi funzionalizzati alla cura dell'interesse pubblico, bensì quello di dare attuazione alla pronuncia del giudice"* accreditandogli poteri *"dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce il fondamento genetico e l'approdo funzionale"* (C.d.S., Ad.Pl., 8/2021). È pertanto un organo del giudice, la cui attività non è riconducibile all'esercizio di potere amministrativo (Sezione regionale di controllo per la Campania, n. 207/2024/Prev e 26/2025/Prev). Quale ausiliario del giudice questi può porre in essere le attività funzionali all'esecuzione forzata della sentenza, a fronte di inerzia da parte dell'amministrazione interessata.

Pertanto non è organo di vertice con poteri di rappresentanza esterna dell'ente, ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 267/2000.

Tanto determina l'inammissibilità soggettiva della richiesta di parere e preclude l'esame di qualsivoglia profilo relativo all'ammissibilità oggettiva ed al merito.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per la Campania

DICHIARA

soggettivamente inammissibile la richiesta di parere indicata in premessa.

Dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa a cura dalla Segreteria della Sezione al richiedente, al Sindaco del Comune di Giugliano ed all'organo di revisione.

Così deliberato in Napoli nella camera di consiglio dell'11.12. 2025.

Il Relatore
Dott.ssa Concetta Ilaria Ammendola

Il Presidente
Dott. Alfredo Grasselli

Depositata in Segreteria
L'11 dicembre 2025
Il Direttore della Segreteria
Dott. Giuseppe Imposimato